

Codice A1805A

D.D. 23 dicembre 2019, n. 4498

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Fedio" in comune di Demonte (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A.

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto;

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 1964 del 21/08/2013 del Settore regionale Difesa del Suolo, era stata prorogata di ulteriori 5 anni la durata del "Progetto di gestione della diga di Fedio" in comune di Demonte (CN), presentato da Enel Produzione S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 8704 del 03/04/2019 (ns. prot. n. 16587/A1805A del 04/04/2019), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente;

Dato atto che:

in data 18/06/2019 si è tenuta, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 2 e c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., la conferenza di servizi istruttoria istituita nell'ambito della struttura regionale Difesa del Suolo, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

alla luce di quanto emerso nel corso della suddetta riunione, sono state richieste al proponente, con nota prot. n. 33385/A1805A del 22/07/2019, alcune integrazioni progettuali, da produrre entro 60 giorni, al fine di acquisire dettagli aggiuntivi su alcuni aspetti relativi alla gestione dei sedimenti;

con nota prot. n. 43427/A1805A del 30/09/2019, è stata concessa una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni;

in data 24/10/2019, il proponente ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione integrativa;

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 15430 del 18/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 29318/A1816A del 25/06/2019 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- nota prot. n. 57453 del 27/06/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
- nota prot. n. 44226 del 05/07/2019 della Provincia di Cuneo - Ufficio Acque;
- nota prot. n. 7754 del 28/11/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- nota prot. n. 30785/A16000 del 05/12/2019 della Direzione regionale Ambiente.

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

gli interventi ricadono in area Rete Natura 2000 ed in particolare nel SIC IT1160067 "Vallone dell'Arma", con il coinvolgimento indiretto della ZSC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte";

verrà eseguita presumibilmente nel mese di maggio 2020 una fluitazione controllata per rimuovere l'accumulo di sedimenti ad oggi presente nel bacino, pari a 24.000 m³ di materiale grossolano (sabbia-ghiaia-ciottoli) posizionato in particolare in testa al bacino;

a seguito degli accordi e degli atti integrativi presentati dal proponente, è stato concordato che saranno effettuate rilevazioni e misurazioni in sede del suddetto svaso programmato a cui parteciperanno i tecnici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e che permetteranno di raccogliere dati utili alla redazione della Valutazione di incidenza sul Programma di Sintesi;

con d.d. n. 599 del 14/11/2019, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha espresso parere favorevole agli interventi proposti, in quanto non determinano interferenze o perturbazioni degli habitat in Direttiva, e non ha ritenuto necessario assoggettare il progetto in esame a Valutazione di Incidenza appropriata.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione della diga di Fedio può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota prot. n. 15430 del 18/06/2019.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte:

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.m. 30/06/2004;

vista la l.r. 25/2003 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione della diga di Fedio" in comune di Demonte (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;

Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

Le necessarie operazioni di rimozione meccanica dei sedimenti nel bacino, configurandosi come interventi di estrazione del materiale litoide, dovranno essere autorizzate dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo, a seguito di specifica istanza di concessione demaniale, da parte del gestore, ai sensi della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;

Dovrà essere effettuata, in sede del primo svaso programmato, una campagna di monitoraggi, rilevazioni e misurazioni, con la supervisione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, al fine di valutare la significatività degli effetti ambientali previsti dalle operazioni del piano e di raccogliere dati utili alla redazione di eventuali valutazioni di Incidenza sui successivi Programmi di Sintesi;

La fluitazione primaverile prevista a breve dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni riportate nel regolamento regionale 12/R del 2004, come modificato dal regolamento 1/R del 29 gennaio 2008;

Non potrà essere effettuato il ricorso alla evacuazione dei sedimenti in corso di piena qualora il volume di materiale accumulato nell'invaso sia significativo, cioè superiori a 20.000 m^3 . Si ritiene di conseguenza opportuno che la modalità operativa della fluitazione rientri fra quelle previste per la gestione dei sedimenti del presente progetto accompagnata dalle relative modalità di monitoraggio;

Dovrà essere evitato il permanere post operam di accumuli di sedimento nell'alveo a valle della diga, attivando le opportune modalità di riqualificazione delle condizioni del letto fluviale;

Il proponente dovrà raccogliere dati in merito alla portata ed al trasporto solido, sia a monte sia a valle del bacino, in occasione degli eventi idrologici di piena individuati per la gestione dei sedimenti del bacino e trasmetterli puntualmente al Settore tutela delle Acque della Regione Piemonte;

In previsione di uno svaso finalizzato ad ispezione e/o manutenzione dell'opera in coincidenza con la fase di magra idrologica del torrente Cant, è richiesta a tutela dell'ecosistema, una preliminare rimozione degli eventuali accumuli di sedimento mediante operazione da condursi nel periodo di morbida precedente;

Non dovranno essere modificate le condizioni della concessione di derivazione in corso di validità; se ciò non fosse possibile andrà presentata apposita istanza di variante alla Provincia di Cuneo, redatta sulla base dei contenuti previsti dal d.p.g.r. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.;

Le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8"; in particolare pertanto le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno in alcun caso essere in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi" approvato con d.d. n. 247/2013 e con gli eventuali Monitoraggi previsti;

Le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dovranno essere compatibili con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (adottato con deliberazione n.1 del 24.02.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato definitivamente con d.p.c.m. 08.02.2013), il quale indica che "le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo";

Il rilascio di sedimenti a valle della diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30.06.04), e secondo i limiti del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (ciò ai sensi del codice civile e dell'art. 21 del d.p.g.r. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il concessionario:

non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;

dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;

dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svasso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi;

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica;

Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di

rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Si rammenta che gli interventi manutentivi delle opere interferenti con il torrente Cant e suoi tributari nei tratti pubblici e/o demaniali, potranno essere realizzati solo a seguito del conseguimento dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo, ai sensi del r.d. n. 523 del 25/07/1904.

Si ricorda altresì che, nel caso di una eventuale estrazione dal fondo lago dei materiali di interrimento, nella predisposizione dello specifico Programma di sintesi e nella loro gestione dovranno essere osservati i disposti di cui al d.p.r. n. 120 del 13/06/2017.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del tratto di torrente Cant o del tratto del torrente Stura di Demonte imputabili alle manovre eseguite presso il bacino di Fedio, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta